

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SESTA SEZIONE civile**

VERBALE DELLA CAUSA N. 15000336 DELL'ANNO 2013

TRA

... S.P.A.

Parte ricorrente

E

CREDITO ... S.P.A.

Parte resistente

Oggi 14.11.2013 innanzi al Presidente dott.ssa Laura Cosentini, sono comparsi:

Per ... S.P.A. è presente l'Avv. ...;

Per CREDITO ... S.P.A. è presente l'Avv. ..., in sostituzione dell'Avv. ...;

Parte ricorrente si oppone all'eccezione di inammissibilità della domanda di ATP stante il disposto dell'art.696 bis c.p.c., esteso a fattispecie ulteriori rispetto al disposto di cui all'art.696 c.p.c., come nella fattispecie; l'usura prescinde dall'interpretazione delle clausole contrattuali in quanto ci si deve attenere al disposto normativo, e analogamente si può dire per le restanti questioni in punto anatocismo, commissioni massimo scoperto e decorrenza valute;

Parte resistente ribadisce quanto esposto in comparsa circa l'eccezione di inammissibilità; deposita contratti richiesti da controparte, numerati da 17 a 22; parte ricorrente chiede un termine per esame dei documenti oggi prodotti, anche al fine di esaminare le varie clausole, ed eventualmente depositare memoria integrativa in ordine alla produzione;

Il Presidente

Vista l'istanza di ... s.p.a., svolta ai sensi dell'art.696 bis c.p.c., di espletamento di differenti accertamenti tecnici in relazione a contratto di conto corrente e di mutuo intervenuti con la resistente Credito ... s.p.a.;

viste le ragioni di contestazione svolte dalla parte resistente;

ritenuto che, in ordine al rapporto di conto corrente e alle doglianze svolte, il richiesto ATP si riveli inammissibile ove presupponga preliminari valutazioni del giudice in merito alla validità delle singole stipulazioni negoziali sottostanti le contestate annotazioni in conto corrente;

rilevato più esattamente che le stesse indicazioni di ricalcolo del saldo di conto corrente, quali si chiede vengano date al CTU, presupporrebbero una valutazione, rimessa al giudice, sia in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, sia in punto applicabilità di tasso interesse ultralegale o commissioni (che si asseriscono non pattuiti), ovvero circa verifica del rispetto tasso

soglia (quanto a criteri d'individuazione TEG, comprensivo o di meno commissioni massimo scoperto o altri oneri, e adozione criteri Istruzioni Banca d'Italia), o conteggio anatocistico degli interessi e operatività di Del. CICR 9.2.2000, il tutto alla luce di documenti (quali contratto ed estratti conto) in relazione alla cui esistenza e produzione in causa rilevano principi di onere della prova ricorrenti in un giudizio ordinario;

ritenuto pertanto che, in riferimento ai suddetti ambiti di accertamento, e pur volendosi accedere a un'interpretazione dell'istituto di cui all'art.696 bis c.p.c. che non vanifichi la portata conciliativa e deflattiva dello stesso, le suddette considerazioni depongano per l'inammissibilità delle richieste svolte di accertamento tecnico preventivo, per essere dirette all'accertamento di pretese restitutorie o di non debenza che tuttavia presupporrebbe assorbenti e preliminari valutazioni giuridiche dei differenti ambiti negoziali, necessarie al fine della stessa formulazione del quesito, e che risulterebbero in questa sede indebitamente anticipatorie di un giudizio di merito (ammettendo o meno un dato accertamento e sulla base di specifici criteri di computo), salvo ipotizzare un quesito a tal punto diversificato da comprendere svariate ipotesi interpretative, anche antitetiche, il che non si reputa proficuo neppure a fini conciliativi;

rilevato invece che, con riferimento al "Contratto di mutuo ipotecario" (doc.1), la richiesta di accertamento tecnico preventivo possa stimarsi ammissibile ove si assumano inadempienze dell'Istituto di Credito in sede di conteggio dell'interesse applicato, asseritamente non conforme, per metodologia di calcolo, al tasso convenuto in contratto;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto con riferimento alle istanze di accertamento svolte in merito al rapporto di conto corrente;

con riferimento al "Contratto di mutuo ipotecario", ammette CTU contabile, dandone incarico alla dott.ssa ... di Milano (fax 02...) perchè risponda al seguente quesito:

"Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., compiuto ogni accertamento ritenuto utile e opportuno:

- A. accerti se le pattuizioni relative agli interessi di cui al contratto di mutuo ipotecario intervenuto tra le parti comportino effetti anatocistici e se la concreta applicazione di tali clausole da parte della convenuta abbia comportato violazione dei parametri negoziali con riferimento al tasso d'interesse pattuito;
- B. indichi, nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub A, se -e con quale metodologia e risultati- il piano di ammortamento sia depurabile dagli effetti anatocistici onde risulti rispettoso dei termini negoziali in punto tasso d'interesse pattuito, calcolando la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale riconteggio e quanto dovuto dall'attrice per le rate già corrisposte e per quelle future".

Fissa per l'assunzione dell'incarico da parte del CTU la data del 18.12.2013 ore10,30.

Si comunichi al CTU l'intera ordinanza.

Dott.ssa Laura Cosentini

Ex Parte Creditoris.it